



PSICOTERAPIA TRAINING SCHOOL

Scuola di Psicoterapia

COGNITIVO COMPORTAMENTALE
DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA

PS

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINO DA PARTE DI ALLIEVI
ISCRITTI ALLA SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE DELL'ADULTO E DELL'ETÀ EVOLUTIVA - TRAINING
SCHOOL**

T R A

La Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell'Adulto e dell'Età evolutiva "Training School", di seguito denominata "Soggetto Promotore", con sede legale in Via di Santa Costanza n° 21, località Roma, CAP 00198, Prov. RM – partita iva e codice fiscale 05162721004, Rappresentante Legale Dott. Maurizio Ceccarelli

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante", con sede legale in via Sergio Pansini, n. 5, Codice Fiscale 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino.

P R E M E S S O

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18 comma 1, lettera a) della legge 24/06/1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962 n.1859;

- che la scuola è abilitata alla formazione in Psicoterapia con Decreto Ministeriale del 10/01/2008 pubblicato sulla G.U. del 25/01/2008 n. 21 ai sensi della legge 18 febbraio 1998 n.56, del D.M. 11 dicembre 1998, n.509 e all' O.M. 10 dicembre 2004.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Presso il Soggetto Ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali

saranno accolti nel numero massimo di 6 alunni per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

ART. 5

Il Soggetto Promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi saranno coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

Il Soggetto Promotore si impegna con il Soggetto Ospitante a garantire le attività formative e/o di aggiornamento, da concordare tramite un accordo con il Responsabile della struttura.

ART. 7

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su esplicita richiesta di una delle due parti, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti concordano che, qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Il presente atto consta di tre facciate su tre fogli, numerate dal n. 1 al n. 3 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per la Scuola di Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale dell'Adulto e dell'Età
evolutiva "Training School"
Il Legale Rappresentante
*Dott. Maurizio Ceccare***

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino**

